



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di via Cisterna dell'Olio, piazza del Gesù Nuovo e zone limitrofe, individuate nell'Allegato 1.

VALIDITA' 4 mesi (1° giugno – 1° ottobre 2026)

IL SINDACO

Premesso che:

- con ricorso cautelare ex art. 700 cpc per immissioni rumorose moleste, instaurato, innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli al Vico Quercia e a Via Toledo, lamentano “un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro case di abitazioni”, causato dall'attività dei locali bar gestiti dalle società resistenti, tra Vico Quercia, Via Cisterna dell'Olio, via Capitelli e Vico II Cisterna dell'Olio;
- con ordinanza cautelare n. 1072/2025 del 28.01.2025 il Tribunale di Napoli ordinava al Comune di Napoli di adottare tutte le misure necessarie a riportare le immissioni per cui è procedimento al di sotto della soglia della normale tollerabilità;
- il Comune di Napoli, a seguito di quanto disposto con i provvedimenti di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ha adottato azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a temperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi.

Dato atto che:

- con delibera di Giunta comunale n. 358 del 24 luglio 2025 è stata approvata la “*Proposta al Consiglio: linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe*”, in attesa di calendarizzazione da parte della Conferenza dei capigruppo. La citata delibera oltre a contenere linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe, prevedeva in una successiva fase l'adozione di un piano di risanamento “da movida” anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di Dipartimenti Universitari, specializzati nel settore, avvalendosi dell'Accordo quadro di collaborazione tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi di Napoli “Federico II”, “Parthenope”, “L'Orientale”, “Suor Orsola Benincasa” e “Vanvitelli” per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui alla delibera G.C. n. 540/2021;
- la citata delibera è stata sottoposta al Consiglio comunale che l'ha rinviata alla Commissione consiliare competente per ulteriori approfondimenti;



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

- la Commissione Polizia Municipale e Legalità ha in corso audizioni con i residenti, con i rappresentanti delle associazioni e delle attività commerciali nel settore *Food and Beverage* in merito alle misure proposte nella citata delibera.

Dato atto che:

- con note prot. 122377 del 07.02.2025 e n.292763 del 28.03.2025 l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso;
- l'ARPAC ha disposto l'effettuazione delle prime verifiche acustiche in data 11 aprile 2025 presso i recettori esposti siti in vico Quercia, disponibili all'effettuazione delle misure da parte dei tecnici;
- con pec acquisita al PG/480256 del 26.05.2025, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi;
- nelle more dell'approvazione degli indirizzi da parte del Consiglio comunale, proposti con delibera n. 358/2025, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di via Domenico Capители, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell'Olio, vico II Cisterna dell'Olio e vico III Cisterna dell'Olio, in data 04.11.2025 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale ORDSI/2025/0001222 con la quale venivano imposte le seguenti limitazioni alle attività ricadenti nelle strade di cui all'oggetto, della validità di due mesi:
 - o divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;
 - o l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:
 - ✓ dalla domenica al giovedì alle ore 00:30, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
 - ✓ il venerdì ed il sabato alle ore 01:30 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso.
 - o la riapertura delle attività è consentita dalle ore 06:00 del mattino.

Considerato che:

- il provvedimento è stato adottato con una vigenza temporale limitata a due mesi, funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magneti per i turisti;
- l'ordinanza disponeva infatti un nuovo monitoraggio acustico nelle aree oggetto delle limitazioni, al termine di efficacia del provvedimento, al fine di valutarne gli effetti a medio termine del processo rieducativo degli avventori;
- con nota PG.2026.327251 del 16.03.2026 sono state richieste all'ARPAC nuove verifiche fonometriche nell'area cosiddetta "quadrilatero", compresa tra via D. Capители, vico Quercia, vico II Quercia, via N. Moscati, via Cisterna dell'Olio, vico II Cisterna dell'Olio e vico III Cisterna dell'Olio, a seguito dell'adozione dell'Ordinanza Sindacale 1222/2025 del 04.11.2025;
- in data 30.04.2026, con pec acquisita al PG.2026.501893, l'ARPAC ha trasmesso la relazione di servizio relativa ai rilievi fonometrici eseguiti in data 27.03.2026 nella quale si legge che "La attività disturbante, al momento era ascrivibile alla presenza degli avventori dei locali sottostanti, al concentramento degli stessi nel piccolo spazio viario sottostante, occupato da sedie e tavolini, e dal vociare delle persone presenti lungo la strada" e che "Dai rilievi fonometrici eseguiti, si



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

evidenzia che il valore differenziale di immissione al ricettore supera il limite di 3 dBA. (Legge 447/95, DPCM 14/11/97, D.M. Ambiente 16/03/98) per l'intervallo temporale notturno (22,00-06,00), ed il limite di 5 dB per l'intervallo temporale diurno (06,00-22,00)";

- considerata la configurazione delle strade dell'area oggetto di monitoraggio e zone limitrofe, a causa dell'effetto canyon sulla riflessione delle onde acustiche contro le facciate degli edifici, i rumori si percepiscono maggiormente anche se vengono prodotti lontano dalla posizione del recettore.

Valutato che:

- l'Ordinanza Sindacale 1222/2025 era volta a verificare se si fosse innescato un processo rieducativo sia dei gestori dei locali, cui spetta la responsabilità di limitare i fenomeni antropici connessi alla movida disordinata, facendosi portavoce presso gli avventori della necessità di contemperare le esigenze di divertimento e del diritto al riposo dei residenti, sia degli avventori stessi;
- le misurazioni condotte dai tecnici ARPAC hanno dimostrato che tale processo virtuoso di gestione delle attività presenti nell'area non si è innescato, rendendo così necessaria l'adozione di nuove misure in ottemperanza alla richiamata sentenza cautelare n. 1072/2025 del 28.01.2025;
- è necessario, pertanto, adottare un nuovo provvedimento limitativo avente una vigenza temporale più duratura e allo stesso tempo adeguata a bilanciare il diritto alla legittima attività di impresa, le esigenze di aggregazione sociale di cittadini e turisti con il diritto al riposo dei residenti.

Rappresentato che:

- è stato accertato dall'ARPAC che il "rumore antropico" è causato da assembramento di persone, legato agli esercizi di somministrazione che costituiscono punto di aggregazione e sono utilizzati per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche;
- il rumore antropico è per sua natura è aleatorio e variabile in funzione del numero di avventori e della densità di esercizi pubblici nell'area e in quelle limitrofe pedonali;
- gli esercizi di somministrazione presenti nell'area, oltre a costituire un punto di aggregazione, dopo le ore 22.30 sono utilizzati in gran parte per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche per il consumo nelle strade e nelle aree pedonali adiacenti;
- dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, dagli esposti dei residenti nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell'Ordinanza Sindacale 1222/2025 e in relazione alla densità delle attività presenti in dette aree, censite dall'Amministrazione, risulta necessario estendere il perimetro delle medesime limitazioni nelle aree limitrofe ove è stata accertata la medesima problematica legata al rumore antropico;
- al fine di adottare misure idonee a contenere gli assembramenti nella zona e ridurre, di conseguenza, il rumore da questi prodotto, è necessario perimetrare l'area oggetto di provvedimento inibitorio tenendo conto della mobilità degli avventori tra i vari esercizi pubblici presenti nell'ambito delle diverse strade adiacenti, anche al fine di non creare discriminazioni tra i locali.

Evidenziato, infine, che:

- l'articolo 9 della legge n. 447/1995 dispone: «1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri»;

- *l'art. 50 comma 5 D.lgs 267/2000 prevede che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.*

Valutato, pertanto, che:

- ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti distorsivi più allarmanti della “malamovida”, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse;
- è necessario assumere un provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
 - o limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare “frequentatori/clienti” e generare fenomeni di “movida” in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
 - o limitazioni alla vendita per asporto di alcolici per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
 - o inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi.

Visti:

- il DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

Sentiti gli Assessori al Turismo e alle Attività Produttive, alla Salute e al Verde e alla Polizia locale e alla Legalità.

**La Dirigente del servizio
SUAP**

Dott.ssa Antonietta Rubino

**La Dirigente del servizio
Tutela dell'Ambiente,
della Salute e del Paesaggio**

Arch. Giuliana Vespere

***per il Comandante
della Polizia Locale***

Colonnello Antonio Vecchione

ORDINA

Dal 01 giugno al 01 ottobre 2026

- A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area di via Cisterna dell'Olio, piazza del Gesù Nuovo e zone limitrofe, individuate nell'Allegato 1:
 - **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente**
 - **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
 - ✓ **dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - ✓ **il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - **l'orario di apertura è consentito dalle ore 06:00 del mattino**

DEMANDA

- Ai competenti organi di vigilanza di assicurare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.
- All'ARPAC di procedere, al termine dei mesi di validità della presente ordinanza, a nuove verifiche fonometriche per valutare l'efficacia delle misure.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza per 4 mesi;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti,



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;

- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;
- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it dove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da

IL SINDACO
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.